AZIONE COMUNE

del 28 ottobre 1996

adottata dal Consiglio, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nel campo dei documenti d'identità («Sherlock»)

(96/637/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli K.3, paragrafo 2, lettera b) e K.8, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri considerano l'esercizio del controllo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e soprattutto la sicurezza nei documenti d'identità una questione d'interesse comune;

considerando che la predisposizione di un quadro per le iniziative di formazione, di informazione, di studi e di scambi può migliorare la conoscenza reciproca delle tecniche di produzione e di controllo dei documenti d'identità e rendere più efficace la lotta contro la loro falsificazione;

considerando che tali obiettivi possono essere più efficacemente conseguiti a livello dell'Unione piuttosto che a livello dei singoli Stati membri, tenuto conto delle economie di scala e degli effetti cumulativi delle azioni previste;

considerando che la presente azione comune non incide sulle competenze della Comunità, in particolare nel campo della formazione professionale e non pregiudica quindi le iniziative comunitarie prese ai fini dell'attuazione della politica in materia e, segnatamente, al programma Leonardo da Vinci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Principio ed obiettivi

1. È predisposto per il periodo 1996-2000 un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nel campo della sicurezza dei documenti d'identità, denominato «programma Sherlock», ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 3 della presente azione comune, programma che beneficia del finanziamento comunitario.

2. Senza pregiudizio delle competenze comunitarie, l'obiettivo generale del programma Sherlock è di ampliare, grazie alla programmazione pluriennale dello stesso, la cooperazione già esistente in materia di documenti d'identità. Questa cooperazione sarà razionalizzata a lungo termine grazie alla fissazione di precise priorità.

Articolo 2

Copertura finanziaria

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo 1996-2000 è pari a 5 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del programma Sherlock si intende per:

— Documenti d'identità, i documenti rilasciati dagli Stati membri o dai paesi terzi che consentono in particolare ai loro titolari di provare la propria identità e di varcare eventualmente una frontiera esterna;

— Formazione, l'organizzazione di seminari incentrati sulla conoscenza teorica e pratica della sicurezza in fatto di documenti d'identità;

— Scambio, il soggiorno di funzionari in uno Stato diverso dal proprio, al fine di approfondire le tecniche di controllo sul terreno;

— Studi, preparazione e diffusione di materiale pedagogico ai fini della prevenzione e della lotta contro i falsi documenti d'identità.

SEZIONE II

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Articolo 4

Formazione

Il programma Sherlock prevede principalmente la realizzazione dei seminari annuali qui appresso:

— seminario di base, destinato alla formazione degli istruttori,

— seminario di perfezionamento sull'analisi di documenti, destinato a specialisti già affermati.

Articolo 5

Scambi

Il programma Sherlock prevede anche scambi di funzionari. Questi scambi assumeranno in particolare la forma di tirocini di durata limitata presso amministrazioni nazionali incaricate del controllo dei documenti d'identità.

Articolo 6

Studi e ricerche

1. Il programma Sherlock prevede l'ideazione, la messa a punto e la diffusione di materiale pedagogico destinato alla moltiplicazione di programmi di formazione.

2. Potrà anche fare oggetto di studi e di ricerche il miglioramento della circolazione dell'informazione sulle frodi accertate nell'uso di documenti d'identità.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 7

Criteri di finanziamento

I progetti che fruiscono del finanziamento comunitario devono presentare un interesse per l'Unione europea e coinvolgere almeno tre Stati membri.

Questi progetti possono associare dei partecipanti di paesi candidati all'adesione ove ciò contribuisca alla loro preparazione per l'adesione o di altri paesi terzi ove ciò si riveli utile per le finalità dei progetti stessi.

Articolo 8

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento, nonché i contratti che da esse derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione, nonché l'audit da parte della Corte dei conti.

Articolo 9

Livello del finanziamento comunitario

1. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili alla realizzazione della presente azione comune che siano state impegnate nell'arco di un periodo determinato contrattualmente stabilito.

2. L'aliquota d'intervento a carico del bilancio comunitario è stabilita al 60 % del costo complessivo del programma e potrà essere eccezionalmente portata al livello massimo dell'80 %, secondo le procedure di cui alla sezione IV.

3. Le spese di traduzione e d'interpretazione, di sostegno informatico, nonché le spese per materiale durevole e consumabile saranno prese in considerazione soltanto se ritenute necessarie all'attuazione del programma, e non potranno essere finanziate che a concorrenza del 50 % al massimo della sovvenzione o a concorrenza dall'80 % ove la natura stessa dell'azione lo renda indispensabile.

4. Le spese relative ai locali e agli impianti pubblici, nonché alla retribuzione dei funzionari dello Stato o di enti pubblici potranno essere prese in considerazione soltanto se corrispondono a destinazioni o compiti non legati alla loro destinazione o funzione nazionali, ma specificamente legati all'attuazione della presente azione comune.

Articolo 10

Regole di procedura

1. Le azioni previste dal programma e finanziate sul bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. Nel presentare le proposte di finanziamento la Commissione tiene conto dei principi di buona gestione finanziaria e, in particolare, di economia e di rapporto costo/efficienza, di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

SEZIONE IV

GESTIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Articolo 11

Predisposizione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e della sorveglianza del programma e prende le misure ritenute necessarie a tal fine.

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

2. La Commissione prepara un progetto di programma annuale insieme alla ripartizione degli stanziamenti disponibili; il programma è basato sulle priorità tematiche rispondenti alla struttura e agli obiettivi del programma.

A tal fine la Commissione istruisce i progetti ad essa sottoposti in funzione dei seguenti criteri:

— carattere innovativo dell'iniziativa proposta;

— urgenza che l'iniziativa può presentare ai fini del miglioramento della sicurezza dei documenti;

— coerenza di insieme del programma.

Articolo 12

Attuazione annuale del programma

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale, ivi compresa una proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili tra campi d'azione, nonché le proposte di modalità di applicazione e di valutazione delle azioni. Il parere è espresso dal comitato che delibera all'unanimità entro due mesi. Tale periodo può essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di un parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la sua proposta ovvero presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro due mesi.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gestione del programma

1. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, i progetti per i quali è stata fatta domanda di finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, anteriormente al 31 marzo dell'esercizio finanziario al quale devono essere imputati.

2. Per i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone un progetto al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Il comitato, che delibera alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato formula il suo parere sul progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Per quanto riguarda i finanziamenti che superano 50 000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1 l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti nell'ambito del programma annuale. La Commissione indica i progetti prescelti motivando la sua scelta. Entro due mesi, il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa al voto. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto (i progetti) in questione o lo (li) sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

Articolo 14

Valutazione

La Commissione procede annualmente alla valutazione delle azioni attuate nel corso dell'anno precedente e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING